



Convalida dimissioni

In sintesi:

Come già preannunciato con nostra circolare di ottobre 2015 relativa alle 'novità sul diritto del lavoro', dal **12.03.2016** è in vigore la convalida delle dimissioni.

Ora con circolare 4 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha dettato le linee guida sulla procedura di convalida delle dimissioni. Ecco le novità più rilevanti.

Nel dettaglio:

Campo di applicazione	La convalida attiene tutte le dimissioni del dipendente e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro.
Deroga	Sono escluse dalla convalida: <ul style="list-style-type: none">• dimissioni durante il periodo di prova;• dimissioni della madre e del padre durante i primi 3 anni di vita del bambino, che come allora devono essere convalidate dinanzi all'ufficio del lavoro;• dimissioni o risoluzioni consensuali dinanzi alla commissione di conciliazione, sindacato o commissione di certificazione;• colf/badanti;• rapporti di lavoro nel pubblico impiego;
Procedura	<p>Il modulo di convalida deve essere compilato in ogni Sua parte ed inviato tramite procedura online al Ministero del Lavoro.</p> <p>L'invio può essere eseguito dal dipendente stesso o per il tramite di enti autorizzati (es. patronati, sindacati, enti bilaterali):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dipendente: Per poter inviare il modulo è necessario munirsi di un codice PIN dell'Inps. Detto codice PIN può essere richiesto online sul sito dell'Inps (la prima parte del codice PIN è disponibile fin da subito, la seconda parte del codice PIN è inviato tramite posta ordinaria). Questi dati di accesso consentono al dipendente di entrare sul portale Internet dedicato www.cliclavoro.gov.it, ove è possibile la compilazione e l'invio del modulo online.



	<p>2. Enti autorizzati: Il dipendente può rivolgersi anche a patronati, sindacati o enti bilaterali, nel caso non voglia procedere autonomamente all'invio del modulo. I consulenti del lavoro non sono tra i soggetti autorizzati, con la diretta conseguenza che non possono inoltrare il modulo.</p>
Datore di lavoro	<p>Le dimissioni sono inoltrate al datore di lavoro tramite PEC. Le dimissioni sono valide solo in quel momento; si può quindi procedere con la disdetta del rapporto di lavoro.</p> <p>La decorrenza delle dimissioni è indicata con il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. La comunicazione di cessazione ha luogo con l'ultimo giorno del periodo di preavviso ossia l'ultimo giorno di lavoro.</p>
Revoca ed errori	<p>Le dimissioni possono essere revocate, sempre sulla base della stessa procedura, entro i successivi 7 giorni.</p> <p>Il dipendente è tenuto, entro 7 giorni, a revocare e procedere ad un nuovo invio del modulo, ogni qualvolta questi abbia compilato il modulo in modo errato.</p>
Dimissioni in assenza di convalida	<p>Nel caso il dipendente, pur non presentandosi più sul posto di lavoro, non provveda all'invio delle dimissioni con la nuova procedura, il datore di lavoro può licenziare il dipendente per assenza ingiustificata (seguendo la procedura disciplinare) o considerarlo 'dimissionario' in base al Suo comportamento concludente. Tale ultima possibilità è sì prevista in alcuni contratti collettivi, ma non è stata mai del tutto chiarita; mancano peraltro chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.</p>
Sanzioni	<p>Sono previste sanzioni da 5.000 a 30.000 € nel caso il datore di lavoro modifichi/falsifichi il documento.</p>

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, marzo 2016

Cordiali saluti
dott. Günther Sachsälber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber